

**LXIX SEDUTA***(POMERIDIANA)***MARTEDI' 3 OTTOBRE 1995****Presidenza del Presidente SELIS****INDICE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Documento della Giunta regionale: "Art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna; devoluzione alla Regione delle quote di IRPEF di cui alla lett. d)" (Parere n. 52). (Discussione, presentazione e approvazione di o.d.g.):                                                                                          |           |
| PALOMBA, Presidente della Giunta .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2509      |
| Fissazione dei termini ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento:                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| SCANO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2510      |
| BALLERO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2510-2512 |
| BIGGIO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2511      |
| LORENZONI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2511      |
| PALOMBA, Presidente della Giunta .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2511      |
| MARROCU .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2512      |
| Proposta di legge Scano - Floris - Deiana - Masala - Balia - Dettori Bruno - Montis - Serrenti - Cherchi - Federici - Loddo - Manchinu - Usai Edoardo - Piras - Sanna Giacomo - Vassallo: "Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari" (91). (Discussione e approvazione): |           |
| BALLETTO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2505      |
| MASALA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2506      |
| (Votazione per appello nominale) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2508      |
| (Risultato della votazione) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2508      |
| Proposta di programma: "L.R. 9 giugno 1989, n. 36, art. 18. Programma straordinario per la costruzione di impianti sportivi nel Co-                                                                                                                                                                                   |           |

muni di Ghilarza e Mogoro, interessanti una utenza 'ultracomunale'. Contributo integrativo". (Progr. N. 12). (Discussione e approvazione):

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| ZUCCA, relatore .....                  | 2501 |
| (Votazione per appello nominale) ..... | 2502 |
| (Risultato della votazione) .....      | 2502 |

*La seduta è aperta alle ore 17 e 13.*

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 settembre 1995, che è approvato.

Discussione della Proposta di programma: "L.R. 9 giugno 1989, n. 36, art. 18. Programma straordinario per la costruzione di impianti sportivi nei Comuni di Ghilarza e Mogoro, interessanti una utenza 'ultracomunale'. Contributo Integrativo" (Progr. N. 12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma numero 12.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.

ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore si rimette alla relazione scritta, ma non può esimersi dal considerare, con la concisione che lo contraddistingue, che la Regione autonoma della Sardegna sta spendendo 174 milioni 739 mila e 775 lire semplicemente perché dei provvedimenti appro-

vati nel 1990 vengono messi in atto nel 1995. *Intelligenti pauca.*

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

**SANNA GIACOMO (P.S.d'Az.), Assessore dei trasporti.** La Giunta si rimette alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento è formato da un unico articolo, ma la presenza in aula dei consiglieri non consente di passare alla votazione; perciò sospendo la seduta per mezz'ora, anche per consentire la definizione di un provvedimento sul quale è in corso un confronto tra i Gruppi.

*(La seduta, sospesa alle ore 17 e 15, viene ripresa alle ore 17 e 54.)*

#### Votazione per appello nominale

**PRESIDENTE.** Indico la votazione per appello nominale del programma numero 12.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 9, corrispondente al nome del consigliere Biggio.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Biggio.

**PIRAS, Segretario,** procede all'appello.

*Rispondono sì i consiglieri:* Biggio - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cucca - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Piras - Pirastu - Pittalis - Randaccio - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Pietro - Zucca - Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Biancareddu.

*Si sono astenuti:* il Presidente Selis e il consigliere Diana.

#### Risultato della votazione

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 59 |
| votanti     | 57 |
| astenuti    | 2  |
| maggioranza | 29 |
| favorevoli  | 57 |

*(Il Consiglio approva.)*

Sospendo la seduta per dieci minuti e convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

*(La seduta, sospesa alle ore 18 e 05, viene ripresa alle ore 18 e 34.)*

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha concordato di sospendere ulteriormente la seduta per consentire ai Gruppi stessi ed alle Commissioni di mettere a punto la parte finanziaria della proposta di legge numero 91 e un ordine del giorno concernente l'attuazione delle norme statutarie relative al sistema delle entrate regionali. I diversi organismi hanno bisogno di un'ora e un quarto. La seduta è sospesa: riprenderà alle ore 19 e 45.

*(La seduta, sospesa alle ore 18 e 34, viene ripresa alle ore 19 e 53.)*

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

**CUGINI (Progr. Fed.).** Per informare i colleghi che i lavori della prima Commissione stanno procedendo e si è raggiunto un accordo per la stesura di un testo che stiamo definendo. Chiederei pertanto un'ulteriore sospensione di 30 minuti.

**PRESIDENTE.** Ritengo opportuno accogliere la richiesta dell'onorevole Cugini. La seduta riprenderà alle 20 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 54, viene ripresa alle ore 21 e 25.)

**Discussione della proposta di legge Scano - Floris - Deiana - Masala - Balla - Dettori Bruno - Montis - Serrenti - Cherchi - Federici - Loddo - Manchinu - Usai Edoardo - Piras - Sanna Giacomo - Vassallo: "Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari" (91)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 91.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Masala, relatore.

**MASALA (A.N.), relatore.** Do per illustrata la relazione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

**PIRAS, Segretario:**

#### Art. 1

1. Ciascun Gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, può dotarsi del personale occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nei limiti dei contingenti numerici previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

**PIRAS, Segretario:**

#### Art. 2

1. Il personale di cui all'articolo 1 deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri Enti pubblici.

2. La richiesta di comando, su proposta nominativa del Presidente del Gruppo interessato, corredata dall'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura del Gruppo medesimo, è inoltrata all'Amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio, il quale provvede all'assegnazione al Gruppo richiedente.

3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato una sola volta. Il comando può cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del Gruppo richiedente.

4. I dipendenti comandati ai sensi della presente legge conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze funzionali del Gruppo cui sono assegnati.

5. L'orario di lavoro del personale di cui all'articolo 1 e le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, nel rispetto dei contratti collettivi.

6. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i Gruppi consiliari.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**PIRAS, Segretario:**

*Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Cugini - Tunis Marco - Masala - Marteddu - Bonesu - Macciotta - Amadu - Concas.*

#### Art. 2

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta di comando presso uno dei Gruppi consiliari, su proposta nominativa del Presidente del Gruppo interessato, corredata dell'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura

del Gruppo medesimo, è inoltrata all'Amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TUNIS MARCO (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

#### Art. 3

1. La retribuzione e gli altri compensi erogati ai dipendenti di cui all'articolo 1, nonché tutti gli oneri comunque derivanti dalle loro prestazioni, sono a carico del Gruppo richiedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, Segretario:

#### Art. 4

1. I Gruppi consiliari non possono stipulare contratti per prestazioni d'opera, fatta eccezione per il conferimento di incarichi libero-professionali per oggetti determinati, da adottarsi con contratti aventi forma scritta e la cui durata non può

superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PIRAS, Segretario:

#### Art. 5

1. Il personale che alla data del 30 giugno 1995 prestava la propria opera alle dipendenze dei Gruppi consiliari presso la sede del Consiglio regionale, con regolare assicurazione obbligatoria alla medesima data, nonché il personale dipendente di Gruppi non costituiti nella legislatura in corso, purché regolarmente assunto e in servizio alla data del 17 luglio 1994, con regolare assicurazione obbligatoria alla medesima data, permane in servizio ad esaurimento con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, secondo le norme di cui al presente articolo ed agli articoli 6 e 7.

2. Lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di cui al comma 1 è regolato dai contratti individuali da essi stipulati con i singoli Gruppi, nel rispetto di un contratto collettivo che dovrà essere definito, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra una delegazione espressa dai Presidenti dei Gruppi consiliari e la rappresentanza del personale.

3. Il contratto collettivo determina le retribuzioni minime spettanti ai dipendenti, ispirandosi a criteri di differenziazione con riferimento alle mansioni effettivamente svolte e documentate.

4. Del contratto collettivo deve essere depositata copia presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

*Emendamento aggiuntivo Bonèsu - Ballero - Cugini - Tunis Marco - Macciotta - Amadu - Concas - Masala - Marteddu.*

#### Art. 5

Al termine del comma 4 sono aggiunte le parole:

“al fine di determinare l'entità del contributo da erogare”. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, Segretario:

#### Art. 6

1. Un Gruppo consiliare può coprire eventuali posti vacanti, rispetto al contingente numerico di personale ad esso spettante in base all'allegata tabella A, anche assumendo personale di cui all'articolo 5 proveniente da Gruppi estinti o da Gruppi presso i quali risulti in servizio un numero di dipendenti eccedente rispetto ai contingenti numerici stabiliti nella medesima tabella A. In tal caso la parte del contributo di cui al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dall'articolo 8 della presente legge, spettante al Gruppo per il dipendente assunto ai sensi del presente comma, è aumentata del 30 per cento.

2. I Gruppi mantengono in servizio in sovran-

numero il personale di cui all'articolo 5 eccedente rispetto ai contingenti numerici stabiliti nella tabella A e per il quale non sia stato attuato il passaggio ad altro Gruppo ai sensi del comma 1. In tal caso la parte del contributo di cui al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dall'articolo 8 della presente legge, spettante al Gruppo per il dipendente in sovrannumero è ridotta del 30 per cento.

3. In caso di estinzione di un Gruppo, il relativo personale non passato ad altri Gruppi ai sensi del comma 1 è trasferito al Gruppo Misto. Qualora non sia costituito il Gruppo Misto, detto personale è assunto in sovrannumero dagli altri Gruppi proporzionalmente alla loro consistenza numerica. In caso di pari consistenza dei Gruppi, e qualora non intervenga un accordo fra di essi, il dipendente è assunto dal Gruppo da lui prescelto fra quelli aventi pari consistenza.

4. In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un Gruppo all'altro, resta a carico del Gruppo di provenienza la liquidazione di ogni spettanza maturata dal dipendente, compreso il trattamento di fine rapporto. E' consentito che le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto vengano accreditate al Gruppo assumente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Si tratta di una semplice precisazione: nell'articolo 6, al quarto comma, non è stato disciplinato il caso in cui il personale in esaurimento ed in sovrannumero provenga dal Gruppo consiliare estinto (ad esempio Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Repubblicano eccetera). Quindi si tratterebbe di verificare intanto se, per questo personale in sovrannumero che poi finisce in altri Gruppi consiliari, sussistano gli accantonamenti dei fondi del trattamento di quiescenza, peraltro previsto nel quarto comma per i Gruppi che continuano ad esistere; poi si tratterebbe di specificare e di verificare se è un rapporto di lavoro continuativo, perché in tal caso non parrebbe dubbio che sussista, in capo al Gruppo di destinazione, l'obbligo di pagamento dell'intero trattamento di quiescenza, anche per quella parte

che evidentemente non riguarda un rapporto di lavoro intrattenuto presso il Gruppo di destinazione. Mi sembra che sia il caso di precisare o di disciplinare meglio questi aspetti.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

**MASALA (A.N.), relatore.** Il quarto comma chiarisce esattamente la situazione, perché si riferisce ai passaggi da uno all'altro, evidentemente, dei Gruppi esistenti. L'ipotesi fatta con riferimento al Gruppo della Democrazia Cristiana e al Gruppo del Partito Socialista Italiano e ad altri eventuali Gruppi che tale denominazione avevano nella passata legislatura, in realtà si è risolta mediante la continuazione del rapporto dei dipendenti, attualmente in servizio, presso i nuovi Gruppi, secondo la denominazione che gli stessi Gruppi hanno assunto in questa legislatura o che potrebbero assumere, di volta in volta, nel corso della legislatura, come è successo al Gruppo dei Popolari. Pertanto, nel caso di specie, c'è una continuità del rapporto di dipendenza con i vecchi Gruppi, che si è integralmente trasferito, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico, in capo al nuovo Gruppo. L'obbligo di garantire le assicurazioni sociali e di accantonare il contributo per il trattamento di fine rapporto è stato trasferito dai Gruppi citati ed esistenti nella legislatura scorsa a quelli che attualmente esistono. Quindi non esiste alcun problema per quanto riguarda questi aspetti.

Per quanto invece riguarda i Gruppi che, nel corso di questa legislatura, non sono stati ricostituiti perché inesistenti, totalmente inesistenti - ed è il caso di un unico Gruppo che aveva un'unica dipendente - in questo caso, per quanto sia previsto il passaggio al Gruppo Misto, esso va inteso come inizio di un nuovo rapporto di lavoro, che verrà installato, dopo l'entrata in vigore di questa legge, con il nuovo Gruppo. Pertanto non esiste, in questo caso, nessuna continuazione tra il rapporto di lavoro col vecchio Gruppo e quello che verrà ad essere instaurato col Gruppo attuale. Non è precisato, in quest'ultimo caso, che è fatto obbligo al Gruppo di provenienza di versare direttamente al dipendente il trattamento di fine rapporto accantonato, oppure di versarlo al nuovo Grup-

po; ciò ha la sua giustificazione nel fatto che si è verificata un'interruzione del rapporto di lavoro, che non può essere assimilata agli altri casi previsti dal comma 4 dell'articolo 6, il quale disciplina invece il passaggio da un Gruppo esistente ad un altro Gruppo esistente, evidentemente, in questa legislatura.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 7.

**PIRAS, Segretario:**

#### Art. 7

1. I contratti stipulati ai sensi della presente legge con il personale di cui all'articolo 5 non possono essere risolti se non per giusta causa o giustificato motivo.

2. Ogni comportamento del dipendente idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario è considerato giustificato motivo di licenziamento.

3. Qualora il licenziamento sia determinato da sopravvenuta incompatibilità politica, si applicano le norme sul personale dei Gruppi estinti.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 8.

**PIRAS, Segretario:**

#### Art. 8

1. La lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 e dall'articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 52, è

sostituita dalla seguente:

“d) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:

1) una quota fissa per tutti i Gruppi, pari a due volte l'indennità consiliare; al Gruppo Misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del Gruppo medesimo;

2) una quota variabile, in misura non inferiore al 15 per cento dell'indennità consiliare, raggugliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo;

3) una quota variabile raggugliata al costo dei dipendenti di ciascun Gruppo, esclusi eventuali benefici eccedenti i trattamenti minimi garantiti dai contratti collettivi; la somma dei contributi erogati a tale titolo ai Gruppi non può superare il limite del 20 per cento della complessiva indennità consiliare e la somma di tali contributi e di quelli erogati ai sensi del numero 2) non può superare i limiti del 50 per cento della complessiva indennità consiliare.

Il contributo di cui alla presente lettera è assegnato solo ai Gruppi corrispondenti ai partiti o formazioni politiche che nel proprio statuto nazionale o regionale prevedano la designazione dei candidati alle elezioni regionali della Sardegna attraverso elezioni primarie. Resta ferma comunque la parte del contributo di cui al numero 3) corrispondente al costo del personale di cui all'articolo 5.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo”.

2. Nel costo dei dipendenti dei Gruppi, cui è raggugliata la quota del contributo indicata al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dal presente articolo, sono considerati esclusivamente i dipendenti comandati ai sensi dell'articolo 1 e quelli mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 5.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

*Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Cugini - Tunis Marco - Masala - Marteddu - Bonesu - Macciotta - Amadu - Concas.*

#### Art. 8

Nel capoverso del comma 1 i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

“1) una quota fissa per tutti i Gruppi, non inferiore all'85 per cento di un'indennità consiliare e non superiore a due volte la medesima; al Gruppo Misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del Gruppo medesimo;

2) una quota variabile, in misura non inferiore al 23 per cento dell'indennità consiliare, raggugliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo;

3) una quota variabile raggugliata al costo dei dipendenti di ciascun Gruppo, esclusi eventuali benefici eccedenti i trattamenti minimi garantiti dai contratti collettivi; la somma dei contributi erogati a tale titolo ai Gruppi non può superare il limite del 17 per cento della complessiva indennità consiliare e la somma di tali contributi e di quelli erogati ai sensi del numero 2) non può superare il limite del 50 per cento della complessiva indennità consiliare”. (3)

*Emendamento aggiuntivo Masala - Marteddu - Ballero - Cugini - Bonesu - Tunis Marco - Macciotta - Amadu - Concas.*

#### Art. 8

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“3. Il contributo relativo alla spesa per il personale è corrisposto mensilmente con riferimento al costo del personale al 1° gennaio e viene conguagliato periodicamente con riferimento ai maggiori o minori costi eventualmente intervenuti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. (4)

*Emendamento aggiuntivo Ballero - Cugini - Tunis Marco - Masala - Marteddu - Bonesu - Macciotta - Amadu - Concas.*

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8 bis

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1996". (5)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

**Votazione per appello nominale**

PRESIDENTE. Indico la votazione per ap-

pello nominale della proposta di legge numero 91.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 26, corrispondente al nome del consigliere Fadda Paolo.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Fadda.

PIRAS, Segretario, procede all'appello.

*Rispondono sì i consiglieri:* - Fadda - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Ladu - Liori - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Vassallo - Zucca - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Biancareddu - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana.

*Si è astenuto:* il Presidente Selis.

#### **Risultato della votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 60 |
| votanti     | 59 |
| astenuti    | 1  |
| maggioranza | 30 |
| favorevoli  | 59 |

(Il Consiglio approva).

**Discussione del Documento della Giunta regionale:**  
"Art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna; devoluzione alla Regione delle quote di IRPEF di cui alla lett. d)" (Parere n. 52)

PRESIDENTE. Dalla Giunta è pervenuto nei giorni scorsi ed è stato posto in carico alla



Commissione programmazione il parere numero 52, che è in corso di distribuzione. Il parere concerne l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna: "Devoluzione alla Regione delle quote di IRPEF di cui alla lett. d)". Viene invocata dalla Giunta regionale per motivi di urgenza l'applicazione dell'articolo 102 del Regolamento, di cui do lettura: "Iscrizione immediata all'ordine del giorno. Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti...", come in questo caso, "...sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimità la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta". In sede di Conferenza di Capigruppo questa proposta della Giunta è stata unanimemente accolta; è stato inoltre presentato, a firma dei Capigruppo, un ordine del giorno, anch'esso in corso di distribuzione. Quindi il parere numero 52 può essere illustrato e discusso. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta regionale per illustrare il parere numero 52.

PALOMBA (Progr. Fed.), *Presidente della Giunta*. Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, la Regione sarda ha ingaggiato una battaglia abbastanza annosa nei confronti del Governo per ottenere la liquidazione dell'IRPEF relativamente alle attività produttive svolte in Sardegna da aziende che però avevano sede legale fuori dal territorio della Sardegna. Si tratta di un consistente gettito relativo agli anni dal 1983 in poi. Il diritto della Regione sarda a percepire il gettito dell'IRPEF, anche in questi casi, è stato riconosciuto e applicato soltanto dal 1° aprile 1994. Ora si trattava di ottenere anche la liquidazione delle imposte relative all'IRPEF che concerne gli anni precedenti, cioè dal 1983 al 31 marzo 1994. Relativamente a questo credito della Regione sarda, solo recentemente il Governo ne ha riconosciuto la fondatezza ed ha riconosciuto fondati anche i criteri di determinazione proposti dalla Regione sarda. A questo proposito io desidero rivolgere un apprezzamento all'Assessorato della programmazione e al Servizio delle entrate e dei tributi regionali che, in maniera esaustiva e convincente, ha proposto un criterio di liquidazione fondato sulla base dell'im-

posta percepita nel 1994 relativamente a casi analoghi, che è accertata e quindi può fungere da punto di riferimento per la determinazione anche della quota di imposta relativa agli anni precedenti. Sulla base di calcoli, di percentuali, di parametri proposti infine dalla Regione con lettera del 29 giugno del '95, i Ministeri del tesoro e delle finanze hanno riconosciuto con lettera formale sia la fondatezza del credito che i criteri di liquidazione proposti dalla Regione, che prendono a base cioè, il tributo relativo all'anno 1994 e, applicando idonee percentuali, lo riferiscono agli anni precedenti. Tuttavia i Ministeri finanziari hanno ritenuto non esservi una copertura normativa per la liquidazione, considerata forfetaria, delle imposte relative agli anni precedenti: hanno ritenuto quindi necessario avere una norma che consenta la liquidazione con questi criteri. Si sono esplorate a tal fine le strade più utilmente percorribili; si è pensato che l'iter di una legge ordinaria poi fosse molto lungo e che una disposizione da inserire nella legge finanziaria potesse presentare dei problemi di percorso di altro tipo, essendo anch'essa soggetta all'approvazione da parte del Parlamento e quindi alla possibilità di un'interlocazione anche da parte delle altre Regioni. Si è individuato concordemente, quindi, ma questo risulta dalla specifica proposta dei Ministeri finanziari, lo strumento più idoneo della norma di attuazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto. Più precisamente una norma di attuazione dell'articolo 8, lettera d) dello Statuto è sembrata lo strumento tutto sommato più idoneo ed anche meno clamoroso per consentire alle amministrazioni finanziarie di determinare con le modalità prima richiamate, l'ammontare delle imposte relative al decennio '83-'93.

Lo stesso Ministero del tesoro, tramite la Ragioneria generale dello Stato, ha proposto alla Regione di approvare attraverso la Commissione paritetica, una norma che consenta la determinazione forfetaria, d'intesa tra Governo e Regione. La Giunta intanto ha ritenuto che questo criterio fosse il migliore percorribile in questa situazione, e ha inoltre ritenuto che vi fossero delle ragioni di particolare urgenza, considerati gli affidamenti ottenuti dai Ministeri, dal Ministero del tesoro soprattutto, per pervenire ad una rapida conclusione del procedimento onde ottenere già in quest'anno

l'attribuzione alla Regione sarda di un acconto; fermo restando che dato il rilevante ammontare delle somme da corrispondere si è addivenuti consensualmente ad una liquidazione complessiva scaglionata nel tempo, cioè negli esercizi finanziari '96-'98. Per questa ragione la Giunta ha assunto una delibera con cui dichiarava il proprio consenso al percorso indicato dai Ministeri finanziari ed ha trasmesso la delibera stessa al Consiglio per il rapido esame, nella speranza che possa già in questo esercizio finanziario ottenersi un acconto oltre la rateizzazione prevista per gli anni dal '96 al '98.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'ordine del giorno pervenuto alla Presidenza, che riassume nelle premesse tutta la materia.

**PIRAS, Segretario:**

*Ordine del giorno Scano - Floris - Marteddu - Masala - Balia - Dettori Bruno - Bonesu - Concas - Amadu sulla devoluzione alla Regione delle quote IRPEF relative al periodo 1° gennaio 1983-31 marzo 1993.*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

**PRESO ATTO** della delibera adottata dalla Giunta regionale in data 22 settembre 1995, relativa all'attuazione dell'articolo 8, lett. d) dello Statuto speciale per la Sardegna, sul recupero dei versamenti IRPEF di aziende aventi attività in Sardegna e sede legale fuori della Sardegna riguardanti il periodo 1° gennaio 1983-31 marzo 1993;

**CONSIDERATA** la volontà manifestata dai Ministri del Tesoro e delle Finanze di riconoscere la fondatezza del credito vantato al riguardo dalla Regione sarda e di condividere i criteri di determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta per i predetti anni, prendendo come riferimento il gettito accertato per il 1994;

**CONDIVIDENDO** la proposta dei suddetti Ministri di risolvere la vertenza mediante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, di una norma di attuazione che preveda la liquidazione delle somme sulla base dei criteri sopra indicati e con la corresponsione, previa intesa tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale, della stessa

somma nel triennio 1996-'97-'98, in ragione di un terzo per ciascun anno,

impegna la Giunta regionale

a concludere la vertenza e ad adoperarsi per l'emanazione, nei tempi più rapidi, della relativa norma di attuazione nel senso indicato nella premessa.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno può essere illustrato.

**SCANO (Progr. Fed.).** Si dà per illustrato.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

#### **Fissazione dei termini ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

**SCANO (Progr. Fed.).** Solo per dire questo: sappiamo che la quinta Commissione permanente, nella programmazione dei propri lavori, si è data come priorità il tema parchi; per rafforzare questo orientamento io propongo, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, che il Consiglio fissi i termini per la conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge numero 95, relativo all'istituzione del parco della Giara numero 96 relativo all'istituzione del parco dei Sette Fratelli, numero 97, relativo all'istituzione del parco del Monte Arci, del disegno di legge numero 100, recante modificazioni alla legge regionale numero 31 dell'89, e della proposta di legge numero 104, concernente l'istituzione del parco del Molentargius. Mi sembra che sessanta giorni costituiscano un congruo termine, un arco di tempo ragionevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

**BALLERO (Progr. S.F.D.).** Sulla proposta

del consigliere Scano mi esprimo naturalmente a favore, io intendevo fare un'analogia proposta, ma credo di doverla formalizzare dopo che sarà approvata questa.

**PRESIDENTE.** Sulla proposta del consigliere Scano di fissazione di termini, ci sono osservazioni? Ha chiesto di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

**BIGGIO (A.N.).** Vorrei dire che i termini indicati mi sembrano troppo ristretti per una serie così numerosa di proposte. A termini di Regolamento per carità, *nulla quaestio*, ma in termini pratici, attuativi, noi dovremmo tenere conto della praticabilità di queste richieste.

**PRESIDENTE.** Mi pare di capire che l'onorevole Biggio riconosce l'esigenza di esaminare questi progetti di legge, però, siccome le proposte sono numerose, potrebbero esserci dei tempi di impegno superiori. Comunque, c'è una richiesta, c'è un parere critico. Metto in votazione questa richiesta di fissazione di termini. Chi l'approva alzi la mano.

*(E' approvata)*

Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

**BALLERO (Progr. S.F.D.).** Onorevole Presidente, anch'io vorrei che si fissasse il termine per la conclusione, da parte della Commissione agricoltura, dell'esame della proposta di legge numero 57, in materia di usi civici. Come è noto si tratta di un problema molto delicato, perché riguarda circa 70 comuni della Sardegna, che hanno una vicenda molto particolare, anche con rischi di provvedimenti giudiziari nei confronti dei sindaci. La proposta è in carico alla Commissione da gennaio: io credo che essendo tra l'altro una proposta di cui è primo firmatario l'onorevole Secci, formata di soli due articoli, se non ricordo male, il termine congruo possa essere quello di 30 giorni. Quindi chiedo che il Consiglio fissi questo termine ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare

l'onorevole Lorenzoni. Ne ha facoltà.

**LORENZONI (Popolari).** In merito alla proposta di legge sugli usi civici, cui si riferiva adesso il collega Ballero, effettivamente non ci sarebbe alcun problema a discuterla entro 30 giorni, se ci pervenisse da parte dell'Assessorato la documentazione che la Commissione ha chiesto e che purtroppo a tutt'oggi non è pervenuta. Pertanto ritengo che in 30 giorni, se non c'è questo adempimento, non sia possibile soddisfare questa richiesta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ballero, possiamo chiedere che questo termine venga fissato in Conferenza dei Capigruppo, tenendo presenti le urgenze che lei ha posto, alla luce della documentazione che perverrà. Se la Commissione ritiene che non ci siano le condizioni per discutere la legge è inutile fissare i termini in Aula. Se lei fosse d'accordo e se l'Aula fosse d'accordo, prendendo atto delle motivazioni con cui ha avanzato la richiesta, si potrebbe dire che in Conferenza di Capigruppo verificheremo la disponibilità della documentazione e potremo concordemente fissare un termine accelerato.

**BALLERO (Progr. S.F.D.).** Presidente, io credo che si possa forse spostare il termine a 45 giorni; c'è qua il Presidente della Giunta, può dare garanzia che in 15 giorni la Giunta trasmetta la documentazione richiesta. Io credo che dilazionare ulteriormente una richiesta di questo genere, con una proposta presentata da gennaio, significhi non tener conto delle esigenze di settanta sindaci della Sardegna.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

**PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta.** Presidente, sono un po' colto alla sprovvista, alle 22 e 08, da questa richiesta. Non so quale parere è stato chiesto e a quale Assessorato sia stato chiesto. Mi informerò.

**BALLERO (Progr. S.F.D.).** All'Assessorato dell'agricoltura, credo.

PALOMBA (Progr. Fed.), *Presidente della Giunta*. Non c'è ora l'Assessore: farò in modo che, se l'adempimento è di quelli celeri, possa essere celermente adempiuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.). L'Assessorato non sarà in grado in tempi brevi di fornire la documentazione. Io sono firmatario della proposta di legge, però abbiamo deciso unanimemente in Commissione la sospensione del relativo esame, perché sono stati sollevati dei dubbi che anche i proponenti hanno accettato che venissero verificati. Occorre anzitutto verificare quali siano le terre effettivamente sulle quali si sarebbe dovuto effettuare lo sgravio, per evitare che si andasse a rilevare anche terreni che hanno subito interventi speculativi dal punto di vista edilizio, soprattutto in zone turistiche. Noi quindi abbiamo chiesto che ci venisse fornito l'elenco dei comuni e delle aree interessate e che ci venisse precisato che cosa era avvenuto nel frattempo in quelle aree. Non credo che il Servizio degli usi civici, che non è neppure stato istituito, sia in grado di fornire in tempi rapidi questa documentazione, considerando che c'è un solo funzionario che ci sta lavorando e non mi pare che il lavoro che ci ha fornito fino ad oggi sia sufficiente alla Commissione per decidere in materia.

PRESIDENTE. Scusate, possiamo fare così. Teniamo conto delle diverse considerazioni: la

Giunta, per mancanza dell'Assessore, non è in grado di dare una risposta sui termini. Noi riuniremo il Consiglio nei prossimi giorni: la Conferenza dei Capigruppo fisserà il termine: in caso contrario l'onorevole Ballero farà sempre in tempo, poiché nei prossimi 15 giorni ci sarà una seduta del Consiglio, a chiedere i termini, non più di 45 ma di 30 giorni.

Chiedo all'onorevole Ballero di accettare questa mia proposta.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Accetto la proposta, con riserva di porre nuovamente la questione alla prossima seduta del Consiglio: faccio presente che, sulla base delle considerazioni che sono state fatte, per gli adempimenti, se sono quelli che sono stati indicati or ora, ci vorranno dieci anni e non si può aspettare dieci anni, per legiferare, coi sindaci che rischiano di essere condannati e di andare in galera.

PRESIDENTE. Nella prossima tornata potrà riproporre la questione e avremo un quadro complessivo più chiaro.

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

*La seduta è tolta alle ore 22 e 11.*

---

**DAL SERVIZIO RESOCONTI**

*Il Capo Servizio f.f.*

**Dott. Antonio Dessì**

---